

**UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE NELLE COMUNICAZIONI CON
L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO AI SENSI DEL CODICE
DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE**

Provvedimento n. 23052

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 dicembre 2011;

CONSIDERATO quanto disposto dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "*Codice dell'Amministrazione digitale*", così come modificato dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante "*Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69*", e, in particolare, gli articoli 5 *bis*, 6 e 48, ove prevedono che le comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione; che la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata; che per le comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata;

CONSIDERATO, in particolare, che, ai sensi degli articoli 45 e 48 del succitato "*Codice dell'Amministrazione digitale*", le comunicazioni effettuate mediante la posta elettronica certificata equivalgono alle comunicazioni trasmesse mediante raccomandata con avviso di ricevimento;

VISTE le modalità per la comunicazione di un'operazione **di concentrazione** fra imprese a norma della legge 10 ottobre 1990, n. 287 recante "*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*" e del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1998, n. 217 recante il Regolamento in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 1° luglio 1996 e successive modifiche ed integrazioni ed il relativo formulario;

VISTO il formulario per la comunicazione delle **intese** a norma della legge 10 ottobre 1990, n. 287 recante "*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*" e del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1998, n. 217, recante il Regolamento in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 1° luglio 1996 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la comunicazione dell'Autorità sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 di cui alla delibera n. 16472 del 15 febbraio 2007 (**programma di clemenza**);

VISTA la comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14 *ter* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*" di cui alla delibera n. 16015 del 12 ottobre 2006 e successive modificazioni e integrazioni ed il relativo formulario (**proposta di impegni**);

VISTO il regolamento sui criteri di accertamento e procedure istruttorie relativo all'applicazione della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante norme in materia di risoluzione dei **conflitti di interessi**, adottato con delibera dell'Autorità n. 13779 del 16 novembre 2004, e, in particolare, l'art. 22, in base al quale le comunicazioni previste dal regolamento sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite consegna a mano contro ricevuta;

DELIBERA

di integrare le modalità di comunicazione previste negli atti sopra indicati aggiungendo anche la trasmissione a mezzo di casella di posta elettronica certificata secondo le seguenti modalità rinvenibili nella sezione "*Contatti*" del sito dell'Autorità:

«L'Autorità darà seguito ai documenti ritenuti validi e fornirà risposta utilizzando di volta in volta le modalità più idonee.

In particolare, saranno ritenuti validi:

- i documenti informatici trasmessi dalle Pubbliche Amministrazioni, se ricorrono le condizioni di cui all'art. 47 del “Codice dell'amministrazione digitale” (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni);

- i documenti informatici trasmessi da soggetti privati (cittadini e imprese) ricevuti sulla casella di PEC dell'Autorità, sottoscritti con firma digitale mediante un certificato rilasciato da un certificatore accreditato (cfr. art. 65 del “Codice”) indipendentemente dalla casella di posta elettronica di provenienza.

Le altre comunicazioni trasmesse via *e-mail* saranno soggette a registrazione di protocollo e valutate sotto il profilo della procedibilità dall'U.O. (cfr. art. 21 del “Codice”).

Le comunicazioni via *e-mail* provenienti da caselle di PEC equivalgono alle comunicazioni trasmesse mediante raccomandata con avviso di ricevimento».

La presente delibera sarà pubblicata nel Bollettino e sul sito istituzionale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Alberto Nahmijas

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella
